SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 19 gennaio 2006.

Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 34/06/CONS).

06A01711

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **46.**

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 593 *(Casi di appello)*. — *1.* Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».

Art. 2.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.

1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 428 *(Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)*. — *1.* Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.

3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

Art. 5.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».

Art. 7.

1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 580 *(Conversione del ricorso in appello)*. — *1.* Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Art. 9.

1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.

Art. 10.

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4604):

Presentato dall'on.le PECORELLA il 13 gennaio 2004.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 maggio 2004 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15, 27 luglio 2004; il 22 settembre 2004; il 27 ottobre 2004; il 10 novembre 2004; il 31 maggio 2005; il 29, 30 giugno 2005; il 7, 9 luglio 2005.

Esaminato in aula il 25, 26 luglio 2005; il 14, 15, 20 settembre 2005 ed approvato il 21 settembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3600):

Assegnato alla 2ª commssione (Giustizia), in sede referente, il 22 settembre 2005 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 settembre 2005; 4, 18, 26 ottobre 2005; 14 dicembre 2005.

Esaminato in aula il 22 dicembre 2005; l'11 gennaio 2006 ed approvato il 12 gennaio 2006.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato in data 20 gennaio 2006, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul progetto di legge il cui riesame, ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento del Senato e dell'articolo 71 del Regolamento della Camera ha iniziato il proprio iter alla:

Camera dei deputati (atto n. 4604-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 gennaio 2006 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23, 24, 26 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2006 ed approvato, con modificazioni, il 1° febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3600/BIS):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 febbraio 2006 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 e 7 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 9, 10 febbraio 2006 ed approvato il 14 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 443 *(Limiti all'appello)*. — L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

2.

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 405 *(Inizio dell'azione penale. Forme e termini)*. — 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

*1-*bis. *Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.*

2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*.

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 533 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 533 *(Condanna dell'imputato)*. — *1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.*

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 576 *(Impugnazione della parte civile e del querelante)*. — 1. La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. *La parte civile può altresì* proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 606 *(Casi di ricorso)*. — 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) *mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2;*

e) *mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.*

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.».

Note all'art. 9:

— L'art. 577 del codice di procedura penale, abrogato dalla legge qui pubblicata, recava: «Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 36 *(Impugnazione del pubblico ministero)*. — 1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.

2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 585, comma 4 del codice di procedura penale:

«4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria dei giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.».

06G0061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2006.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Roberto Calderoli dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Roberto Calderoli, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Roberto Calderoli, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 99

06A01792

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006.

Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-*ter*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 125;

Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 125;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida per la predisposizione della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI.

1. *Premessa.*

L'art. 125 deI decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalità di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili.

In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonché dell'art. 5, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto.

2. *Campo di applicazione.*

Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalità di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantità ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attività specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato 1.

3. *Pianificazione di emergenza.*

La pianificazione di emergenza assolve alla finalità di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verrà predisposta a livello sia nazionale sia provinciale.

Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima è volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela è preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrità della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.

In tale contesto, perciò, il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza che assume una valenza programmatoria peculiare ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.

La previsione in questione, in altri termini, è funzionale per avviare lo sviluppo di «*best practices*» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, perciò, al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.

3.1. *Pianificazione di emergenza nazionale.*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, includerà, entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza.

Tale piano e le sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovrà essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.

La sezione specifica di cui sopra riporterà, quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorità competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorità coinvolte, i termini e le modalità dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonché la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalità altamente specializzate nel campo sanitario.

La specifica sezione del piano nazionale verrà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le autorità competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti del predetto piano ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.

3.2. *Pianificazione di emergenza provinciale.*

Il prefetto competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonché definire le relative procedure d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.

Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmetterà il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.

Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a più province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovrà essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalità previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.

Tale piano stabilisce, altresì, le modalità operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida.

L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando la normativa nazionale e internazionale di riferimento in correlazione con la pianificazione di emergenza; nel piano devono altresì essere individuati i livelli di responsabilità delle amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle azioni da attuare durante le emergenze. Una parte specifica deve essere riservata alla individuazione della strumentazione e dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da attuare durante le emergenze.

Il prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché della regione e degli enti territorialmente interessati.

Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico e le modalità per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.

La presente fase dovrà concludersi entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.

3.3. *Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile irraggiato.*

Il prefetto competente per territorio predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovrà avere a fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.

Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le modalità previste dalle presenti linee guida.

4. *Rapporto tecnico.*

Per la redazione del piano di emergenza assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.

Tale rapporto verrà predisposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il rapporto tecnico dovrà recare i seguenti elementi:

a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalità di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;

b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalità di impiego;

c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un territorio più ampio.

Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente, il rapporto tecnico, munito del parere della commissione tecnica, viene trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che lo invia ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza.

Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.

Per il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato dovrà dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere tecnico della commissione di cui all'art. 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, trasmetterà il rapporto al prefetto competente per la predisposizione del relativo piano di emergenza inerente allo specifico trasporto.

5. *Informazione alla popolazione.*

La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;

c) le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuali responsabilità nei riguardi della collettività, nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.

I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

Il piano di informazione deve indicare l'autorità responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalità di revisione e aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.

6. *Attuazione del piano provinciale di emergenza.*

Il piano provinciale di emergenza e le misure protettive vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In ogni caso il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano provinciale di emergenza, specificando l'entità prevedibile dell'incidente. Per gli incidenti occorsi in ambito portuale il trasportatore è tenuto ad effettuare la predetta comunicazione anche all'autorità marittima territorialmente competente.

Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando militare territoriale, nonché gli organi del Servizio sanitario nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio di sanità marittima e dell'autorità marittima, competenti per territorio.

Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché il presidente della giunta regionale e l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il prefetto avvia le azioni previste dal piano provinciale di emergenza, oppure, se ne sussistono le condizioni, quelle di cui all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco spetta l'attuazione dei primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.

Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri prefetti interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

7. *Esercitazioni.*

Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi strumenti di attuazione.

8. *Comunicazioni alle autorità.*

I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:

a) spedizioni di materie fissili;

b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la cui attività complessiva per spedizione è $> 3\ A_1$ (materie sotto forma speciale) oppure $> 3\ A_2$ (materie sotto altra forma), dove A_1 e A_2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo la regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario;

c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attività complessiva per spedizione è $> 30\ A_1$ (materie sotto forma speciale) o $> 30\ A_2$ (materie sotto altra forma).

Nel caso di spedizioni comprendenti più radioisotopi, i quantitativi massimi corrispondenti ai valori $3\ A_1$ o $3\ A_2$ ed ai valori $30\ A_1$ o $30\ A_2$ devono essere calcolati, ai fini della comunicazione preventiva di cui sopra, con la procedura prevista dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario.

Per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza e del porto di arrivo.

In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere:

informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;

nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;

attività massima e quantità in massa.

Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica preventiva dovrà essere adempiuto nei confronti del prefetto, del comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti internazionali via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza.

La tabella dei valori di A_1 e A_2 per tutti i radionuclidi, di cui alla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi recepita nella normativa italiana con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento di linee guida.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:

a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale sia l'attività specifica che l'attività totale trasportata superano i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione AIEA per il trasporto di materie radioattive;

b) attività specifica: si intende l'attività del radionuclide per unità di massa del nuclide stesso. L'attività specifica di un materiale nel quale il radionuclide è distribuito in maniera uniforme è l'attività per unità di massa del materiale;

c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il materiale radioattivo solido non disperdibile, oppure una capsula metallica contenente materiale radioattivo;

d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad irraggiamento in impianti nucleari di potenza o in reattori nucleari di ricerca;

e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235, plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:

l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;

l'uranio naturale o l'uranio impoverito irraggiato esclusivamente in reattori termici;

f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o amministrazione statale che gestisce il trasporto di materie radioattive o nucleari con qualunque mezzo di trasporto;

g) trasporto: attività comprendente tutte le operazioni e le condizioni associate coinvolgenti il movimento di materiale radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo scaricamento ed il ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;

h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante ogni fase del trasporto tale da comportare danni al sistema di contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una o più persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti per la popolazione dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;

i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente i contenuti radioattivi;

j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti dell'imballaggio indicati dal progettista come atti ad assicurare il confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del trasporto;

k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti radioattivi, così come presentato per il trasporto;

l) A_1 e A_2: valori limite di attività per ogni radionuclide, contenuti nella tavola IV della «Regolamentazione AIEA per il trasporto di materiale radioattivo»;

m) collo di tipo A: è un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attività fino ad A_1 se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A_2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale;

n) collo di tipo B: è un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attività superiore ad A_1, se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A_2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale.

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

Parte generale:

premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;

obiettivi della pianificazione;

presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento della pianificazione.

Lineamenti della pianificazione:

le misure generali e gli interventi previsti in caso di emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto *c)*;

le autorità interessate al piano, il sistema di comando e controllo, le responsabilità;

i sistemi di telecomunicazione.

Modello d'intervento:

la procedura di attivazione del piano con la descrizione analitica delle prime azioni da parte delle autorità responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;

la procedura di scambio delle informazioni con la descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorità responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;

i piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza;

il piano di informazione alla popolazione.

Allegati al piano di emergenza: quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:

documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;

livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni;

dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento;

schema di diramazione dell'allarme;

schema del flusso delle informazioni;

carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;

elenco telefonico di reperibilità.

06A01739

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006.

Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-*ter*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 124;

Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 124;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 230/1995

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA NELLE AREE PORTUALI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI NAVIGLIO A PROPULSIONE NUCLEARE

1. Premessa.

L'art. 124 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalità di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo alle aree portuali interessate dalla presenza del naviglio a propulsione nucleare.

In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonché dell'art. 5, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.

In generale, le situazioni di rischio nucleare o radiologico che necessitano di una pianificazione di emergenza possono verificarsi in diversi settori di applicazione dell'energia nucleare e delle sostanze radioattive:

a) centrali nucleari di potenza;

b) centri di ricerca ed altri impianti con sostanze nucleari o radioattive, sottoposti a pianificazione di emergenza;

c) depositi di materiale radioattivo e nucleare;

d) naviglio a propulsione nucleare;

e) trasporto di materiale nucleare o radioattivo.

Per le attività di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* la pianificazione di emergenza esterna è regolata specificatamente dall'art. 116 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Diversamente, per i contesti di cui *sub d)* ed *e)* il legislatore ha rimandato la definizione dei relativi ambiti pianificatori al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, gli interventi connessi sia agli eventi incidentali che possano avvenire al naviglio a propulsione nucleare, sia agli eventi incidentali che possano avvenire durante il trasporto di materie radioattive o nucleari dovranno essere esplicitamente regolamentati nella pianificazione di emergenza anche di livello provinciale.

Per ottemperare a questa esigenza, il presente documento si propone di fornire uno strumento che definisca i criteri cui dovranno uniformarsi i piani di emergenza esterna da predisporsi o aggiornarsi da parte dei prefetti territorialmente responsabili sulle aree portuali ove è consentito l'attracco di naviglio a propulsione nucleare.

In relazione a quest'ultimo aspetto tale pianificazione dovrà essere coordinata con le disposizioni vigenti per il naviglio commerciale, nonché con quella per il naviglio militare.

2. Campo di applicazione.

Com'è noto, l'art. 115 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che le norme del capo X del predetto decreto si applicano anche alle aree portuali interessate dalla presenza del naviglio a propulsione nucleare.

Pertanto, il documento in questione procederà, in ossequio al disposto di legge, a definire le modalità di applicazione delle citate norme del capo X.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si applica la normativa vigente in materia di emergenze nucleari e radiologiche.

3. Pianificazione di emergenza.

La pianificazione di emergenza oggetto del presente documento assume, al pari di altre tipologie di pianificazione derivanti da rischi naturali ed antropici, peculiare rilievo allo scopo di ridurre gli effetti negativi derivanti dal verificarsi dall'evento calamitoso.

A tal fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima è volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela è preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrità della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.

In tale contesto, perciò, il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani in questione che assume una valenza programmatoria di non secondaria importanza al fine di corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.

La previsione in questione, in altri termini, assolve allo scopo fondamentale di avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, perciò, al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.

A tale ultimo scopo, preliminarmente, si evidenzia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà, entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui si dirà più avanti, ad introdurre nel piano nazionale di emergenza una sezione specifica contenente le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare e le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale o interprovinciale.

Tale piano, e le sue integrazioni, verrà trasmesso ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovrà essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.

La sezione specifica di cui sopra riporterà, quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorità competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorità coinvolte, i termini e le modalità dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonché la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalità altamente specializzate nel campo sanitario.

Il piano nazionale così integrato verrà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.1 Rapporto tecnico.

Per la redazione del piano di emergenza esterna in questione assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.

Tale rapporto verrà predisposto, per il naviglio militare, dal Ministero della difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in collaborazione con l'autorità portuale o con l'autorità marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza.

Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovrà recare i seguenti elementi:

a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione nel tempo in relazione ai rilasci di radioattività nell'ambiente;

b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;

c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente nonché i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale, e delle modalità del loro impiego;

d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un territorio più ampio.

Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico verrà trasmesso dall'amministrazione militare all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. L'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base del rapporto tecnico, redigerà una relazione critica riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessità di monitoraggio ambientale consequenziale.

Nel caso del naviglio militare la relazione dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, corredata del rapporto tecnico, verrà trasmessa alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 230/1995, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente per il naviglio civile l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici trasmetterà alla suddetta commissione il rapporto tecnico predisposto in collaborazione con i soggetti di cui innanzi.

Il rapporto munito del parere della commissione di cui sopra verrà, poi, trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che la invierà ai prefetti competenti per territorio.

Al fine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.

3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.

Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito piano di emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate.

Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie, nonché definire le relative procedure d'intervento.

La struttura ed i contenuti del piano sono riportati nell'allegato II al presente documento.

Tale piano di emergenza verrà trasmesso dal prefetto all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che, sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, lo restituirà al prefetto, munito delle eventuali osservazioni, per la definitiva approvazione prefettizia.

Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmetterà il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti e le amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.

Qualora, poi, la localizzazione dell'area portuale renda prevedibile l'estensione a più province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovrà essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalità previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.

Il coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove è situata l'area portuale interessata dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.

La presente fase dovrà concludersi entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.

L'ingresso di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali soggette alle disposizioni del presente documento avviene in osservanza di quanto previsto dal piano di emergenza esterna.

3.3 Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.

Il prefetto predispone il piano di emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, della Capitaneria di porto, della regione e degli enti territorialmente interessati, nonché, nelle località in cui esista un porto militare, di un rappresentante del competente comando militare.

Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dal Ministero della difesa.

Il piano di emergenza esterna dell'area portuale deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, allo scopo di adeguano alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.

3.4 Modello organizzativo di comando e controllo.

L'autorità portuale competente, ove esistente, e l'autorità marittima attuano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile a garantire il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale.

Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità marittima competente di qualsiasi evento o anormalità che possa far ritenere la possibilità dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità e di qualsiasi incidente nucleare interessante naviglio a propulsione nucleare presente nell'area portuale che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i beni.

La comunicazione deve specificare l'entità prevedibile dell'incidente, le misure adottate per contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione del piano d'emergenza esterna dell'area portuale.

L'autorità marittima competente trasmette immediatamente le informazioni ricevute al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il prefetto ricevuta la comunicazione di allarme la trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, alla regione ed agli enti locali interessati, nonché agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza.

Qualora il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso ai prefetti interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.

Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esterna e dei relativi strumenti di attuazione. Tali esercitazioni dovranno avere cadenza almeno annuale.

4. Informazione della popolazione.

Le autorità competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti dei piani di cui alle presenti linee guida ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.

La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento da adottare.

La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere immediatamente informata sull'emergenza in corso, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le informazioni minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto riguardano:

a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;

c) le autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le informazioni precedenti devono essere integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. Se l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme, alla popolazione devono essere fornite informazioni riguardanti le modalità e i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.

Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività, nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.

I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica per incidente a naviglio a propulsione nucleare devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

Il piano di informazione, redatto ed approvato dal prefetto competente, deve indicare quali requisiti minimi l'autorità responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalità di revisione e di aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.

5. Norme transitorie.

Al fine di garantire e preservare la necessaria continuità degli atti amministrativi, le attività inerenti alla predisposizione dei piani di emergenza esterna per le aree portuali, già avviate al momento dell'emanazione del presente documento, dovranno, ove possibile, essere adeguate alle modalità ed ai contenuti previsti dalle presenti linee guida.

Il riesame e l'aggiornamento dei piani precedenti hanno luogo secondo quanto indicato nel presente documento. I piani già approvati dovranno essere riesaminati ed aggiornati, ove necessario, alle disposizioni delle presenti linee guida entro dodici mesi dalla loro emanazione.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente documento, valgono le seguenti definizioni:

area portuale: porto o specifica area portuale ricadente nel campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

autorità portuale competente: l'autorità portuale nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'autorità marittima negli altri porti e l'autorità militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare;

naviglio a propulsione nucleare: qualsiasi unità navale che utilizza per la propulsione reattori nucleari;

emergenza nucleare in area portuale: situazione determinata da un evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare che dia luogo o possa dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, suscettibile di comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stabilito un piano di emergenza esterna in previsione di casi di emergenza

radiologica in aree portuali con naviglio a propulsione nucleare (art. 128, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);

popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica (art. 128, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).

ALLEGATO 2

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELL'AREA PORTUALE

Parte generale:

premessa, recante l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;

obiettivi della pianificazione;

presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento per la pianificazione.

Lineamenti della pianificazione:

misure generali ed interventi previsti in caso di emergenza, suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo modello d'intervento;

autorità coinvolte dal piano e le relative responsabilità;

sistemi di telecomunicazione.

Modello di intervento:

procedura di attivazione del piano, con la descrizione analitica delle prime azioni da compiersi da parte delle autorità responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;

procedura di scambio delle informazioni, con la descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorità responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza;

piano di informazione alla popolazione.

Allegati al piano di emergenza, quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano, ad eccezione di quanto ritenuto classificato, tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:

documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;

livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;

programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza e relativa strumentazione da utilizzare;

dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento;

schema di diramazione dell'allarme;

schema del flusso delle informazioni;

carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;

caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti prevalenti nella rada portuale;

carta nautica della rada portuale;

elenco telefonico di reperibilità.

06A01741

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3493).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novenbre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 ed in particolare l'art. 1, commi 1, che prevede la risoluzione del contratto con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Fibe SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilità, garantendo la realizzazione dei necessari interventi ed opere;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005, la n. 3481 del 29 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del

13 gennaio 2006 e la n. 3491 del 25 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 10 febbraio 2006;

Tenuto conto della sopravvenienza di situazioni di impedimento assoluto all'utilizzo di discariche allocate presso altre regioni a fronte di cui risulta indispensabile utilizzare, in via d'urgenza e per tempi limitati, siti attrezzati già presenti nella regione Campania;

Tenuto conto, altresì, che l'acuirsi della situazione emergenziale dovuta ad una serie di circostanze del tutto imprevedibili, rende indifferibile assumere iniziative di carattere straordinario volte ad evitare maggiori pregiudizi all'interesse pubblico derivanti dal mancato smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto, inoltre, degli esiti delle istruttorie compiute presso la struttura commissariale e presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile circa la possibilità di individuare interventi di carattere alternativo, idonei a fronteggiare adeguatamente l'imprevedibile aggravamento della situazione d'emergenza;

Visto che, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche del tutto straordinarie, è stata ritardata l'apertura del sito localizzato presso il comune di Montesarchio in provincia di Benevento;

Considerata l'ineludibile esigenza di individuare temporaneamente discariche di servizio nel territorio della regione Campania, adottando le necessarie opere per la relativa messa in sicurezza, presso le quali conferire rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, assicurando, altresì, la realizzazione delle occorrenti misure igienico-sanitarie ed ambientali, a tutela degli interessi fondamentali delle collettività locali;

Ravvisata la necessità di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto-legge n. 245 del 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, per le motivazioni di cui in premessa, è tenuto ad individuare con ogni urgenza e comunque entro e non oltre il 14 febbraio 2006 le discariche di servizio presso le quali conferire rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a finanziare, con le somme di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, opere di messa in sicurezza in termini di somma urgenza di discariche di servizio già autorizzate, anche non pubbliche, presso le quali residuano volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi; detti conferimenti dovranno essere disposti per quantità predefinite e per un periodo limitato di quaranta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

3. Il Commissario delegato, al fine di garantire l'adeguato livello di sicurezza alle popolazioni locali sotto il profilo igienico, sanitario ed ambientale, provvede a predisporre un apposito piano di sorveglianza e controllo.

Art. 2.

1. In relazione alla specificità del contesto emergenziale, rispetto a cui è adottata la presente ordinanza, il Commissario delegato opera in deroga alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, art. 5, art. 7, comma 3, ed articoli 8, 9, 10, 13 e 14;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 13, 15, 17, 19, 23, 27, 28;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 19, 20 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione delle indicate norme.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle deroghe già presenti nelle ordinanze di protezione civile di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01743

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3494).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, e n. 3452 del 1º agosto 2005;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2005;

Vista le note prot. n. DPC/CG/58643 del 24 novembre 2005 e prot. n. DPC/CG/63467 del 19 dicembre 2005 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. GAB/2005/10670/B02 in data 20 dicembre 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota prot. n. 12927/MIN.1 del 28 dicembre 2005 del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato;

Vista la nota del 28 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Campania;

Vista la nota prot. n. 25/F dell'8 febbraio 2006, con cui i rappresentanti legali della Convenzione stipulata in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra e Mercato San Severino hanno espresso formale assenso in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte della Convenzione medesima, propedeutici al subentro del Commissario delegato nella gestione del sistema depurativo Alto Sarno;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Tenuto conto dell'unicità del complesso depurativo costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato provvede, a decorrere dall'ultimazione degli interventi da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al subentro nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno e della rete dei collettori comprensoriali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza la Convenzione stipulata dai comuni di Solofra e Mercato San Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino provvede, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riscossione dei crediti maturati e non ancora riscossi, allo smaltimento dei fanghi disidratati derivanti dal processo di depurazione, attualmente giacenti nelle apposite vasche.

3. I soggetti gestori dei servizi idrici provvedono al versamento sulla contabilità speciale del Commissario delegato dei proventi derivanti dal servizio di riscossione dei proventi derivanti dalle tariffe di depurazione e pubblica fognatura di cui all'art. 14 della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla riscossione delle medesime.

4. Ove ricorrano situazioni di inadempienza rispetto alle iniziative da porre in essere da parte dei soggetti gestori dei servizi idrici di cui al comma 3, il Commissario delegato è autorizzato a disporre per la sostituzione delle Amministrazioni inadempienti; a tal fine il Commissario delegato assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite del soggetto attuatore di cui al comma 5.

5. Per lo svolgimento dell'attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla gestione operativa del sistema depurativo dell'Alto Sarno, il Commissario delegato si avvale dell'opera di un soggetto attuatore dal medesimo nominato, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario.

6. In ragione dei maggiori oneri connessi agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, è assegnata al Generale Jucci - Commissario delegato, a titolo di anticipazione, l'ulteriore somma pari ad un milione di euro a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilità.

7. La Convenzione di cui al precedente comma 2 cessa di avere efficacia a decorrere dal subentro del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno.

8. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato un soggetto attuatore per il compimento di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla Convenzione a decorrere dalla data dell'8 ottobre 2004 fino a quella di entrata in vigore del presente provvedimento.

9. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 8, il soggetto attuatore provvede a valere sulle seguenti risorse:

euro 542.523,16 rivenienti dalle economie realizzatesi a seguito dell'attività posta in essere ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3378/2004, e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato;

euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio della regione Campania;

ribassi d'asta ottenuti a seguito dell'espletamento dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità degli impianti del complesso depurativo dell'Alto Sarno;

10. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3378/2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 2.

1. I valori limite di emissione dello scarico del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, che costituisce un complesso organico ed unitario per il trattamento dei reflui provenienti da detto comprensorio e si articola nei due impianti di Solofra e Mercato San Severino collegati da condotta fognaria nella quale confluiscono i reflui civili dell'intero comprensorio, sono determinati sull'effluente dell'impianto di Mercato San Severino.

2. La regione Campania provvede, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria per l'impianto di Solofra, sulla base di una specifica relazione tecnica a cura del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza adotta, e sottopone alla successiva approvazione dell'amministrazione pubblica competente, le relative determinazioni in ordine all'immissione di acque reflue industriali nel sistema fognario tributario del sistema depurativo unitario.

4. Ai fini della regolamentazione degli scarichi, il soggetto attuatore predispone apposita relazione tecnica, dalla quale devono risultare le motivazioni delle eventuali deroghe previste ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, e le ragioni tecniche che consentono le medesime, con specifico riferimento alla capacità di trattamento ed alla funzionalità del sistema depurativo unitario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01742

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali, verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3495).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il Commissario delegato previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 9 settembre 2005, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa.

3. Il Commissario delegato provvede in particolare:

a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzate a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti dal commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3.

4. Il Commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalità di cui al comma 3, lettera *a)*, con il relativo cronoprogramma.

5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato.

6. Il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. L'ammontare del danno di cui al presente articolo è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato; tale stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, sono finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati e sono concessi:

a) ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza; il contributo a fondo perduto può raggiungere, sulla base delle risorse disponibili, il limite massimo del 75% dei danni subiti, accertati con le modalità di cui all'art. 4, e comunque fino ad un massimo di € 100.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di € 50.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; il contributo può altresì essere erogato ai conduttori di immobili locati, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di € 50.000,00;

b) ai proprietari di beni mobili, danneggiati, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unità immobiliare, sulla base

delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unità immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti il suddetto contributo massimo è ridotto proporzionalmente;

c) alle imprese industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché alle società sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto può raggiungere il limite massimo del 70% dei danni subiti, accertati con le modalità di cui al comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di € 200.000,00 per ogni unità produttiva danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera può essere erogato altresì al proprietario dell'immobile locato ai soggetti di cui alla presente lettera *c)* per uso non abitativo, nonché all'impresa conduttrice, previa autorizzazione dei proprietari.

3. Sono ammissibili a contributo anche, secondo modalità e limiti fissati dal Commissario stesso:

le eventuali spese di perizia finalizzate all'accertamento dei danni dei beni mobili delle imprese;

le spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili;

le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché per l'emungimento delle acque.

Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste dal comma 2, lettere *a)* e *c)*.

4. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.

5. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, secondo modalità e con i limiti che saranno fissati dal commissario delegato e comunque non oltre l'importo del costo effettivo di ricostruzione o riparazione dei beni distrutti o danneggiati.

6. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di € 5.000,00, ai privati e fino ad un massimo di € 25.000,00 per le imprese, sulla base di quanto risulta dalla contabilità aziendale, secondo modalità attuative fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.

7. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere alle amministrazioni locali, secondo modalità procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici tecnici delle medesime amministrazioni, nel limite massimo di € 500.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.

3. Il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino dei beni immobili, fino al 70% del danno accertato, entro il limite massimo complessivo di € 200.000,00, secondo le modalità fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F)*, art. 378;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, art. 7;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, art. 21;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 9 e 10;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, articoli 26 e 27;

decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1, comma 1;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 22-*bis*, 22-*terties*, 22-*quater*, 22-*quinquies*, 22-*sexies*, 23, 24, 30, 32;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonché delle disposizioni di cui al decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/II Pres., per le parti strettamente collegate;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale - art. 14, commi 5 e 6;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5;

decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7, comma 2, e all'art. 8, comma 4, si provvede con le economie rivenienti dalle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997, n. 2861 del 1998, n. 2974 del 1999, n. 3110 del 2001, nonché con gli articoli 4, comma 10 e 5, della legge n. 677 del 1996, e articoli 5, 6 e 7 della legge n. 226 del 1999, quantificate in € 20.457.252,15.

2. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

3. I contributi di cui alla presente ordinanza saranno proporzionalmente ridotti in relazione alla reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7.

1. Relativamente alle emergenze in atto, al fine di perseguire con la massima urgenza il rafforzamento delle strutture di protezione civile necessario a soddisfare le straordinarie esigenze connesse alle finalità di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e già impiegato in attività volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione può essere autorizzato, ove ne ricorrano condizioni di assoluta necessità, a prestare servizio presso la medesima protezione civile, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti dall'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale.

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza può autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.

4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché

al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di due unità anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

4. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, un programma di attività sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01740

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2006.

Determinazione, per l'anno 2006, della base imponibile forfetaria, relativa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2005;

Considerata la necessità di determinare per l'anno 2006 la base imponibile forfetaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-*bis*, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto

1. Per l'anno 2006, le categorie di appartenenza nonché i relativi imponibili forfetari per l'assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti concernente l'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento sono quelli determinati dal decreto direttoriale 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 8 marzo 2005.

2. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 28 marzo 2004.

Art. 2.

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo 2006, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari sono quelle ricondotte nel decreto direttoriale 7 agosto 2003. Le procedure connesse alle dichiarazioni relative agli apparecchi di cui all'art. 1 sono quelle riportate nel decreto direttoriale 28 gennaio 2005 da effettuarsi mediante gli allegati A e B ad esso afferenti;

3. Valgono anche per il 2006 le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 332

06A01756

DECRETO 30 gennaio 2006.

Modalità di effettuazione dei controlli automatici dei versamenti, relativi all'imposta sugli intrattenimenti, concernente gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché di quelli meccanici o elettromeccanici richiamati dall'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che disciplina il controllo dei versamenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti dovuta per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, rinviando a uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità di effettuazione dei controlli automatici;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di effettuazione dei controlli automatici al fine di provvedere all'invio ai contribuenti degli esiti dei suddetti controlli nei casi in cui i versamenti dovuti risultino omessi, carenti o intempestivi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai soli fini del presente decreto, si intendono:

a) per Amministrazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) per T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per gestore, colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, nonché degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. É equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario;

d) per nulla osta, il nulla osta per la messa in esercizio rilasciato dalla Amministrazione al gestore, ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

e) per banca dati, l'insieme delle informazioni, memorizzate nel sistema informativo dell'Amministrazione, che sono dichiarate dai gestori per gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché contenute nei relativi nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla stessa Amministrazione.

Art. 2.

Liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.

1. L'Amministrazione provvede a liquidare l'imposta sugli intrattenimenti dovuta per ciascun anno solare dai gestori per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 7, del TULPS sulla base delle informazioni memorizzate nella banca dati. Gli apparecchi si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui l'Amministrazione rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con consegna all'Amministrazione del medesimo atto autorizzatorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui l'Amministrazione riconsegna, a seguito di specifica richiesta, il nulla osta al gestore.

2. Ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo l'imposta è liquidata per l'intero anno solare; per gli apparecchi installati a decorrere dalla suddetta data, l'imposta è liquidata in dodicesimi dal mese di prima installazione fino alla fine dell'anno.

3. Nella liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta per l'anno 2004 si tiene conto, anche ai fini dell'individuazione della data di installazione degli apparecchi, dei dati comunicati con le dichiarazioni di titolarità e con le dichiarazioni di installazione degli apparecchi presentate dai gestori.

4. Per la determinazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta l'Amministrazione applica le disposizioni contenute nell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella tariffa allegata allo stesso decreto.

Art. 3.

Liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. nei casi di modifica della titolarità del nulla osta.

1. Nei casi di modifica in corso d'anno della titolarità del nulla osta, l'imposta è liquidata per l'intero anno nei confronti del gestore che dalla banca dati risulta essere titolare del relativo nulla osta nell'ultimo giorno del mese di febbraio. Per gli apparecchi e congegni installati a decorrere dal primo marzo l'imposta è liquidata, per l'intero periodo compreso tra il mese di prima installazione e la fine dell'anno, nei confronti del gestore che ha provveduto alla loro prima installazione.

Art. 4.

Controllo automatico dei versamenti relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.

1. Con riferimento a ciascun anno solare l'Amministrazione controlla, mediante procedure automatizzate, che l'imposta liquidata secondo i criteri indicati negli articoli precedenti sia stata versata dai gestori titolari dei nulla osta relativi agli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., entro le scadenze fissate nell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. In presenza di versamenti omessi, carenti o tardivi, l'Amministrazione comunica l'esito del controllo al contribuente indicando gli importi da versare costituiti dall'imposta sugli intrattenimenti, ove dovuta, dai relativi interessi e dalla sanzione per ritardato od omesso versamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 5.

Liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti e controllo automatico dei versamenti relativi agli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento.

1. L'Amministrazione provvede a liquidare l'imposta sugli intrattenimenti dovuta per ciascun anno solare in base alle dichiarazioni relative agli apparecchi mecca-

nici od elettromeccanici presentate dai gestori con le modalità indicate nei decreti direttoriali emanati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Nella liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta dai gestori per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, l'Amministrazione applica le disposizioni contenute nell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella Tariffa ivi allegata nonché nei decreti direttoriali di cui al comma 1.

3. Con riferimento a ciascun anno solare l'Amministrazione controlla, mediante procedure automatizzate, la tempestività e la rispondenza con le dichiarazioni di cui al comma 1 dei versamenti effettuati dai gestori. In presenza di versamenti omessi, carenti o tardivi, l'Amministrazione comunica l'esito del controllo al contribuente indicando gli importi da versare costituiti dall'imposta sugli intrattenimenti, ove dovuta, dai relativi interessi e dalla sanzione per ritardato od omesso versamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 333

06A01757

DECRETO 20 febbraio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato:

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 26.175 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svol-

gimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01788

DECRETO 20 febbraio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro annuali a duecentonovanta giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1,

comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisito di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 26.175 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2006 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali, durata residua duecentonovanta giorni, con godimento 15 dicembre 2005 e scadenza 15 dicembre 2006, di cui al proprio decreto ministeriale del 6 dicembre 2005 n. 133027, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente art. le richieste escluse ai sensi dell'art. 2

del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01789

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. CO.VI. - Cooperativa servizi integrati a r.l.», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. CO.VI. - Cooperativa servizi integrati a r.l.», con sede in Savona (codice fiscale 00607370095) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Paolo Baldizzone, nato a Bistagno (Alessandria) l'11 aprile 1927, con studio in via Cesare Battisti n. 2/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01597

DECRETO 17 gennaio 2006.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante il nuovo ordinamento dei Consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia nomina dei commissari governativi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 227 che detta disposizioni in materia di cessazione dall'ufficio del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 410/1999;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Catanzaro del 23 dicembre 2005 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 L.F.;

Vista la nota del commissario liquidatore del predetto sodalizio in data 12 gennaio 2006 sulla necessità di colmare il consequenziale deficit di rappresentanza legale per la gestione dell'ente e di adeguare lo statuto consortile all'attuale contesto giuridico ed economico, attesa, tra l'altro, la mancanza di soggetti in grado di presentare la documentazione comprovante lo *status* di socio;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5 legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, secondo comma, legge n. 289/2002 e modificato dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Mazzei, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 1° gennaio 1969, domiciliato in Lamezia Terme (Catanzaro), via Riccardo Lombardi n. 58, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 5 della legge n. 410/1999, come modificato dall'art. 88, secondo comma, legge n. 289/2002 e dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004.

Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

p. *Il Ministro*
delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

06A01598

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Labor service a r.l.», in Cavernago, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del successivo accertamento ispettivo in data 23 febbraio 2005 e 9 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne dispone la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Labor service a r.l.», con sede in Cavernago (Bergamo) (codice fiscale 03355630967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Angela Vecchione, nata a Napoli il 19 settembre 1972, residente in Roma, via Brunate n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2006.

Determinazione dei prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi (nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale);

Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;

Visto il piano assicurativo 2005, approvato con decreto 17 marzo 2005, n. 100.817, che si intende prorogato per il 2006, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto e conformemente alla proposta della Commissione tecnica istituita con decreto 30 luglio 2004;

Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visto il decreto 29 luglio 2005 che, in attuazione della riforma della politica agricola comune, stabilisce i seguenti tassi di disaccoppiamento per il settore tabacco: 100% per le superfici della regione Puglia; 40 % per le superfici di tutte le altre regioni;

Visti i prezzi di mercato delle produzioni agricole forniti dall'ISMEA, rilevati alla produzione nel triennio 2003-2005;

Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati dall'ISMEA nel triennio 2003-2005, quali importi massimi entro cui contenere i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2006;

Ritenuto di confermare i prezzi unitari adottati nel 2005, per le strutture-serre, per le reti antigrandine e per gli indennizzi di mancato reddito per le epizoozie;

Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione nazionale allevatori), dei costi di smaltimento dei capi bovini e bufalini morti, secondo le convenzioni stipulate dalle Associazioni provinciali allevatori;

Decreta:

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006, in attuazione del Piano assicurativo approvato con decreto 17 marzo 2005, sono riportati nel elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale per le produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.

3. Per i prodotti vegetali non riconducibili a quelli riportati nell'elenco allegato, può essere applicato il prezzo della categoria similare, dandone immediata comunicazione a questa Amministrazione per la verifica della congruità. Per la determinazione della spesa assicurativa ammissibile a contributo statale deve essere applicato il prezzo unitario comunicato da questa Amministrazione dopo la verifica di congruità.

4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.

5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Copertura assicurativa agevolata anno 2006

Prezzi unitari massimi, iva esclusa, entro cui contenere i prezzi dei singoli prodotti per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2006

Produzioni vegetali

Seminativi

Prodotto	Prezzi massimi 2006 (*Iva esclusa*)
Frumento e cereali minori *(Euro/t)*	
Frumento duro	153,88
Frumento tenero	144,13
Farro	245,00
Farro Biologico	335,00
Mais da granella	140,32
Mais da seme	662,44
Mais nostrano di Storo	701,67
Avena, Triticale	179,38
Orzo	137,56
Sorgo	138,16
Foraggi *(Euro/t)*	
Fieno di erba medica	123,93
Mais da insilaggio	30,00
Favino	167,50
Risone *(Euro/t)*	
Balilla-Originario	219,93
Lido, Rosa M. e sim.	227,50
Europa, Loto e sim.	231,77
Roma	276,67
Arborio	299,93
Lungo b (indica parb. thaibonnet)	221,30
Ribe e sim.	228,80
Carnaroli e sim.	341,67
Padano, Argo e sim.	262,10
Vialone Nano e sim.	341,93
S. Andrea	251,50
Semi oleosi *(Euro/t)*	
Soia	243,93
Girasole, Colza	215,23

Barbabietola da zucchero (radice) *(Euro/t)*	50,37
Tabacco *(Euro/per quintale,prodotto verde compresa quota comunitaria 60 % legata alla produzione)*	
Dark air cured (resa 14,5%)	26,54
Fire cured (resa 18,5%)	55,79
Fire cured kentuky da fascia (resa 18,5%)	61,96
Flue cured (resa 16%)	46,31
Light air cured (resa 10%)	22,86
Sun cured (resa 15%)	25,05

Uve da Vino

Uve bianche per vini Doc-Docg	**Prezzi massimi 2006** (€/q.le *Iva esclusa)*
Arcole bianche Verona	34,18
Arcole Chardonnay Verona	49,08
Arcole Pinot grigio Verona	102,37
Bellone Latina	41,08
Bianca d'Alessano Brindisi	36,99
Capriano Brescia	70,82
Cartizze	240,00
Castelli romani Latina	27,02
Chardonnay e similari bs Trento Doc	140,54
Chardonnay Udine e Gorizia	125,11
Colli Tortonesi bianco Alessandria	41,07
Cortese Colli Tortonesi Alessandria	39,92
Cortese dell'alto Monferrato	38,33
Cortese di Gavi (escluso comune di Gavi)	71,29
Cortese Monferrato Casalese Alessandria	37,17
Cortese Piemonte Alessandria	37,17
Falanghina	50,88
Fiano di Avellino e similari	98,67
Franciacorta	118,33
Frascati	43,63
Garda Chardonnay Brescia	60,18
Garda Chardonnay Verona	60,08
Garda classico-bianco Brescia	70,15

Garda Garganega e uve bianche Verona	36,18
Garda Pinot grigio Verona	102,37
Gavi di Gavi	86,83
Greco di Tufo	107,67
Loazzolo	491,67
Lugana Brescia	62,17
Lugana superiore Brescia	97,9
Lugana Verona	62,17
Malvasia bianca Brindisi	42,51
Malvasia Istriana, Riesling (Udine e Gorizia)	91,19
Merlara Malvasia Verona	37,8
Merlara uve bianche Verona	30,48
Monferrato bianco	43,83
Monti Lessini (Durello) Verona	36,18
Moscato	87,65
Moscato (Trentino)	131,67
Moscato d'Asti	91,95
Moscato di Scanzo e similari, Ribolla Gialla	104,33
Moscato Oltrepò Pavese	40,68
Moscato Udine e Gorizia	75,41
Muller Thurgau, Traminer aromatico di Udine e Gorizia	75
Nosiola	106,19
Orvieto, Greghetto, Verdicchio	42,24
Picolit, uve per Bolgheri e Elba	356,5
Pinot bianco Udine e Gorizia	85,6
Pinot bianco, Chardonnay, e similari	75,31
Pinot grigio	80,83
Pinot grigio (Piacenza e altri)	61
Pinot grigio (Trento, Udine, Gorizia)	153,78
Pinot Grigio Brescia	79,5
Pinot grigio, Pordenone, Veneto e similari	94,44
Prosecco	97,5
Ramandolo, Uve per Valdicornia	207,08
Ribolla Udine e Gorizia	104,33
Riesling Italico e Renano Udine e Gorizia	87,86
Roero Arneis	81,47
San Martino D.B. (tocai) Brescia	53,6
Sauvignon (Alto Adige), Traminer aromatico Trento	207,5
Sauvignon Trento	118,17
Sauvignon Udine e Gorizia	123,92
Soave uve da Recioto Verona	100,17

Soave uve per il Classico Verona	55,61
Soave, Custoza	37,08
Solopaca e similari	29,66
Tocai Friulano	72,82
Tocai italico, Tocai Friulano (Pordenone e similari)	60,42
Traminer aromatico (Alto Adige e similari)	238,79
Trebbiano d'Abruzzo e similari	26,57
Trebbiano Giallo (uvaggio per Est Est Est, Colli etruschi e similari)	38,06
Trebbiano Toscano, Malvasia, e similari	41,48
Valdadige Chardonnay Verona	54,33
Valdadige Pinot Grigio Verona	111,37
Valdadige uve bianche Verona	42,7
Velletri, Colli Albani e Colli Lanuvini	24,79
Verdeca Brindisi	36,99
Verdello Terni	42,83
Verduzzo Friulano	138,47
Verduzzo friulano (Pordenone)	55,83
Vermentino di Sardegna	79,50
Vermentino di Gallura	89,33
Vernaccia di San Gimignano	80,01
Vignanello	37,95

Uve rosse per vini Doc-Docg	**Prezzi massimi 2006** (€/q.le *Iva esclusa)*
Aglianico	49,83
Aglianico per Taurasi	80,17
Aglianico Vulture Doc Potenza	73,39
Albugnano	127,7
Aleatico Terni	42,61
Arcole Cabernet Franc e Sauvignon Verona	42,27
Arcole uve nere Verona	40,22
Barbera	61,56
Barbera Colli Tortonesi Alessandria	46,17
Barbera d'Alba	81,75
Barbera d'Asti	62,5
Barbera del Monferrato, Langhe Dolcetto	57,58
Barbera Oltrepo' Pavese	47,71
Bardolino	45,00
Bardolino uve per Classico Verona	63,05
Bardolino uve per Docg Verona	91,67
Blaufranc Udine e Gorizia	73,27

Bonarda (Colli Piacentini)	99,00
Bonarda Oltrepo' Pavese	65,50
Bonarda Piemonte	89,00
Bonarda, Lacrima di Morro, Rosso Conero	83,50
Botticino Brescia	61,75
Brachetto d'Aqui	143,73
Cannonau di Sardegna	89,43
Cellatica Brescia	61,75
Cesanese Frosinone	58,00
Cesanese Latina	35,32
Chianti	70,00
Chianti Classico, Val di Cornia, Elba e similari	138,00
Chianti sotto-zone	84,58
Ciliegiolo Latina	40,66
Ciliegiolo Terni	40,66
Colli Tortonesi rosso Alessandria	47,92
Dolcetto Colli Tortonesi Alessandria	52,25
Dolcetto d'Alba e similari (dolcetto di Diano, Dolcetto Dogliani, Dolcetto delle Langhe ecc..)	78,68
Dolcetto D'Acqui Alessandria	60
Dolcetto Monferrato Alessandria	52,25
Dolcetto Ovada Alessandria	70,1
Freisa d'Asti e Freisa Monferrato (e similari)	77,6
Gabiano Alessandria	55,84
Garda Cabernet Brescia	64,29
Garda classico Groppello Brescia	89
Garda classico-rosso Brescia	66,79
Garda classico-rosso superiore Brescia	88,73
Garda Marzemino Brescia	72,4
Garda Merlot Brescia	64,29
Garda uve nere, Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon Verona	45,52
Garganega Terni	41,08
Grignolino	60,1
Grignolino Monferrato Casalese Alessandria	65,05
Grignolino Piemonte Alessandria	64,05
Lagrein Udine e Gorizia	108,67
Lambrusco, Sangiovese	40,52
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Malvasia di Casarzo Riesling Oltrepo' Pavese e similari	62,26
Malvasia nera Brindisi	42,51
Merlara Marzemino Verona	41,97
Merlara uve nere Verona	35,92
Merlot Udine e Gorizia	98,57
Merlot, Pinot nero	69,63

Monferrato rosso (e similari)	50,83
Montepulciano, Lago di Corbara	39,5
Monica di Sardegna	62,33
Nebbiolo d'Alba e similari (Langhe Nebbiolo, Roero doc ecc.)	91,67
Nebbiolo da Barbaresco	105,42
Nebbiolo da Barolo, uve per Doc Bolgheri e similari	176,58
Negro Amaro Brindisi	41,79
Ottavianello Brindisi	41,79
Pelaverga per Colline Saluzzesi e similari	96,04
Piemonte Barbera	46,43
Piemonte Brachetto (e similari)	128,87
Pinot nero b.s Trento Doc e similari (Udine, Gorizia)	145,29
Pinot Nero Brescia	73,21
Pinot nero colli Piacentini, Rosso Piceno e similari	63,33
Primitivo	54,1
Recioto, Amarone	164,33
Refosco, Freisa Langhe e similari	78,61
Rossa di Capriano del Colle Brescia	57,75
Rubino di Cantavenna Alessandria	55,84
Ruché di Castagnole Monferrato e similari	114,83
Sagrantino, Pignolo, Ucelut, Tazzelenghe, Scoppiettino e similari	157,82
Sangiovese per Brunello e similari	238,33
Schiava di Caldaro (Alto Adige)	73,33
Schiava Valdadige, Franconia (e similari)	73,33
Solopaca, Rosso di Cerignola e similari	35,72
Teroldego, Marzemino, Lagrein, Cabernet e similari (Trento, Udine, Gorizia e similiari)	113,17
Valdadige Enantio Verona	97,03
Valdadige uve nere Verona	45,8
Valpolicella, Cabernet	57,78
Valpollicella Classico Verona	80,57
Velletri	56,00
Vino Nobile e similari	138,33

Uva da vino Igt bianca	**Prezzi massimi 2006** (€/q.le *Iva esclusa)*
Bellone Latina	32,25
Passerina Frusinate	35,94
Pinot bianco, Riesling, Chardonnay, Sauvignon e similari (Trento)	76,67
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon (Veneto)	44,76
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico e similari	58,13
Pinot grigio Veneto	85,93
Prosecco, Verdiso	58,17

Trebbiano Brindisi	32,88
Trebbiano Latina	32,25
Uve bianche Brescia	46,89
Uve bianche Verona	23,27
Uve per Moscato Verona	56,85
Verduzzo, Malvasia	32,50

Uva da vino Igt nera	**Prezzi massimi 2006** (€/q.le *Iva esclusa)*
Cabernet Sicilia	84,00
Cabernet, Manzoni, Marzemino e similari	51,67
Ciliegiolo Latina	31,79
Frusinate	40,55
Lambrusco Modena	30,25
Merlot Sicilia	81,67
Merlot, Malbeck	38,67
Negroamaro, Malvasia	27,75
Nerello Mascalese Sicilia	56,67
Nero d'Avola Sicilia	62,67
Pinot nero	49,36
Primitivo Brindisi	53,01
Raboso	41,83
Sangiovese Brindisi	41,34
Sangiovese Viterbo e Rieti	37,16
Schiava	45,00
Syrah Sicilia	80,67
Uve nere Verona	28,45
Uve rosse igt Brescia	51,29
Uve Teroldego Verona	56,87

Uva da vino da tavola	**Prezzi massimi 2006** (€/q.le *Iva esclusa)*
Bianca	23,31
Bianca Frosinone	32,73
Cabernet Sauvignon Alessandria	65,64
Croatina Alessandria	73,16
Merlot Alessandria	73,16
Nera	27,42
Riesling Alessandria	60,92
Rossa Frosinone	40,55
Timorasso Alessandria	102,17

Uva per vini da tavola di preglo	**Prezzi massimi 2006** (€/q.le *Iva esclusa)*
Bianca	35,32
Nera	34,45
Uva di Lancellotta (Emilia)	46,91

Olive

PRODOTTO	**PREZZI MASSIMI 2006** *Euro /Quintale (Iva esclusa)*
Olive da Olio	
Olive da olio centro-sud	47,24
Olive Calabria	42,37
Olive Puglia	45,52
Olive Abruzzo	51,17
Olive Sicilia	46,61
Olive Umbria-Toscana	93,63
Olive Lazio	58,40
Olive Liguria	108,27
Olive da olio centro-nord	86,77
Olive da mensa	118,33

Ortaggi

Prodotto	**Varietà**	**PREZZI MASSIMI 2006** *Euro /Kg (Iva esclusa)*
Aglio		1,04
Asparago		2,52
Bietola da costa		0,19
Carciofo (prezzo riferito a capolino)	spinoso sardo	0,34

Carciofo (prezzo riferito a capolino)	tipo romanesco	0,46
Carciofo (prezzo riferito a capolino)		0,31
Carota		0,22
Cavolfiore		0,36
Cavolo cappuccio	-	0,25
Cavolo verza		0,24
Cetrioli di pien'aria		0,28
Cipolle		0,25
Cocomeri		0,20
Fagioli		0,93
Fagioli da industria		0,47
Fagiolini pien'aria		0,83
Fagiolini serra		1,70
Fagiolino da industria		0,23
Finocchio		0,31
Indivia		0,34
Lattuga		0,39
Lenticchia		0,28
Melanzane di pien'aria		0,36
Melanzane serra		0,69
Meloni		0,38
Patate comuni		0,16
Patate di primizia		0,26
Peperone	Quadrato d'Asti e similari	0,76
Peperone di pien'aria		0,59
Peperone in serra		0,80
Piselli		0,91
Piselli da industria		0,24
Pomodorino da industria		0,20
Pomodoro da industria	tondo	0,09
Pomodoro da industria	allungato	0,10
Pomodoro da mensa	Ciliegino	1,12
Pomodoro da mensa in serra		0,64
Pomodoro mensa	Rosso a grappolo	0,63
Pomodoro mensa di pien'aria		0,45
Porro	-	0,30
Radicchio		0,72
Ravanello	-	0,40
Sedano		0,28
Spinaci		0,63
Spinaci da industria		0,14
Zucca		0,22
Zucchine di pien'aria		0,43
Zucchine in serra		0,87

Frutta

Prodotto	Varietà	PREZZI MASSIMI 2006 *Euro /Kg (Iva esclusa)*
Albicocche		0,91
Albicocche: Aurora e similari		1,64
Cedro		0,52
Bergamotto		0,22
Arance	Tarocco	0,25
	Tarocco Gallo	0,32
	Moro, Sanguinello e altre pigmentate	0,20
	W.Navel	0,36
	Navel, Navellina e altre bionde precoci	0,26
	Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	0,26
Ciliegie	Nero I, Dura Anellona, Mora di Vignola, Dura della marca, Ferrovia e similari	2,65
	Generale	2,37
Clementine	Apirene	0,39
	Monreal	0,15
	Generale	0,33
Mandarini	Comune	0,26
	Tardivo	0,35
	Generale	0,31
Pompelmo		0,25
Fichi		0,55
Fico d'India	Bastardone	0,36
	Generale	0,23
Fragole		1,86
Fragole (Trento)		2,62
Kiwi		0,55
Limoni	Generale	0,27
Limone	Verdello	0,30

Loti o Caki		0,42
Mandorle in guscio		1,44
Nocciole in guscio		2,26
Noci in guscio		1,56
Castagne		1,06
Pistacchio		4,57
More		2,55
Lamponi		4,22
Ribes		2,40
Mirtillo		3,89
Mele	Generale	0,37
	Fuji, Braeburn e altre varietà emergenti	0,48
	Pink Lady	0,61
Gruppo medio-tardive:	Renetta,Gala (T.A.A e Piemonte)	0,49
	Renetta, Gala altre zone e Annurca	0,46
	Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento)	0,35
	Golden e Stark oltre 350 m slm (Trento)	0,48
	Golden (Bolzano)	0,34
	Stark (Bolzano)	0,36
	Golden e Stark restanti zone	0,28
	Granny Smith e Imperatore T.A.A	0,32
	Granny Smith e Imperatore restanti zone	0,27
	Cooper, Oregon Spur Delicious, Stayman, Florina, Jonagold, Abbondanza e altre varietà medio tardive	0,32
Gruppo precoci:	Ozark Gold, Summerred,Delbarestivale, Elstar, Idared e altre varietà precoci	0,31

Pere	Generale	0,51
Gruppo precoci:	Moretini, Guyot, S.Maria, Coscia, Spadona, William, Packam's Triunph, Butirra, Mirandolino, Bella di giugno, Hengland e altre varietà precoci	0,45
Gruppo medio tardive	Abate Fetel, Decana	0,58
	Kaiser, Conference, Nashi, Passacrassana, Generale Leclerc e altre varietà medio tardive	0,48
Pesche	Gialle precoci	0,64
	Gialle medie	0,52
	Gialle tardive	0,46
	Bianche precoci	0,74
	Bianche medie	0,62
	Bianche tardive	0,48
Nettarine	Precoci	0,82
	Medie	0,56
	Tardive	0,46
Satsuma		0,37
Susine	Morettini, Sorriso, Ruth Gerstetter, Florentia e altre varietà precoci	0,97
Gruppo medio tardive:	Angeleno	0,69
	Tc Sun, Sun Burst,Tc4, Anna Spath, Sun go, e similari	0,84
	Bluefre, Gran Prix, Italia, Regina Claudia, Goccia d'oro, California, Black Diamond, Black Star, Black Gold, Stanley, Santa Rosa, President e altre varietà medio tardive	0,74
Uva da tavola	Apirene	0,74
	Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina e altre varietà precoci	0,70
	Palieri, Italia, La Vallée	0,49
	Red Globe	0,43

Prodotti vivaistici

PIANTE FRUTTIFERE	Prezzi massimi 2006 *Euro/cadauno Iva esclusa*
OLIVO	
Olivo innestato 2 anni in vaso c.a.c.	5,38
Olivo innestato 3 anni in vaso c.a.c.	7,23
Olivo da Talea 2 anni (in vaso)	4,92
AGRUMI	
In Fitocella cac 1 anno	4,55
In Fitocella cac 2 anni	5,30
POMACEE	
Astoni	3,30
Astoni con rami anticipati	3,97
Astone di 6 mesi (melo)	2,99
Piante preformate tipo "Knips" (melo)	4,39
Piante a gemma dormiente (pero)	2,28
Piante autoradicate di 1 anno (pero)	2,65
Piante autoradicate di 2 anni (pero)	3,55
Portinnesti da seme e da talea	0,75
Portinnesto micropropagato	1,02
DRUPACEE	
Astoni	3,31
Piante a gemma dormiente	2,30
Piante in vaso da innesto (pesco)	3,88
Piante in vaso da microinnesto (pesco)	2,90
Portinnesti da seme e da talea	0,79
Portinnesto micropropagato	1,05
NOCE	
H cm 80-100	1,35
H cm 100-150	1,63
H cm 150-200	2,16
H oltre 200 cm	2,92
ACTINIDIA	
Astoni da innesto	4,80
Piante da talea	3,45
Piante micropropagate di 1 anno	3,71
Piante micropropagate di 2 anni	4,44
Piante in vaso	4,25
KAKI	
Astoni innesto basso	3,52
Astoni innesto alto	4,08

Vivai di viti	Prezzi massimi 2006 *Euro/cadauno Iva esclusa*
Friuli Venezia Giulia	
Barbatelle innestate	1,18
Barbatelle selvatiche	0,53
Talee portinnesto	0,13
Emilia Romagna	
Barbatelle innestate standard	1,20
Barbatelle innestate certificate	1,38
Barbatelle franche tipo Puglia, lunghe (certificate)	0,60
Barbatelle franche tipo Sicilia, corte (certificate)	0,28
Talee da porta innesto	0,17
Sicilia	
Barbatelle innesto certificato	1,22
Barbatelle innesto standard	1,18
Barbatelle portainnesto lunga	0,51
Barbatelle portainnesto corta	0,30

Vivai di pioppi		
Prodotti certificati	**Diametro (cm)**	*Euro/cadauno Iva esclusa*
Pioppelle	12 - 14,5	2,34
Pioppelle	14,5 - 17	3,11
Pioppelle	>17	3,44

Colture Floricole ed Ornamentali	Prezzi massimi 2006
Fiori in pieno campo *Euro /stelo Iva esclusa*	
Achillea	**0,26**
Fresia	**0,18**
Lisianthus	**0,40**
Statice Sinuata	**0,19**
Fronde ornamentali in pieno campo *Euro /Kg Iva esclusa*	
Eucaliptus	**2,27**
Ginestra	**5,25**
Gypsophila	**5,90**
Mimosa comune	**5,32**
Mimosa floribunda	**5,08**
Ruscus	**5,06**
Fiori in serra *Euro /stelo Iva esclusa*	
Crisantemi multiflora	**0,26**
Gerbera	**0,20**
Lilium asiatico	**0,52**
Lilium orientale	**1,01**
Rosa	**0,39**

Colture per la produzione di semi

Prodotto	Prezzi massimi 2006
	Euro/kg Iva esclusa
Colture industriali	
Bietola da zucchero	2,08
Colture ortive	
Cavolo std	3,10
Cavolo ibd	16,32
Cetriolo std	7,45
Cetriolo ibd	13,15
Cicoria std	2,44
Cicoria ibd	24,08
Cipolla std	6,63
Cipolla ibd	17,07
Indivia scarola	2,95
Lattuga	4,68
Porro std	9,32
Porro ibd	22,91
Ravanello std	1,63
Ravanello ibd	4,94
Spinacio	1,62
Zucca	5,15
Rapa	0,97
Pisello	0,50
Carota std	3,91
Carota ibd	10,01
Finocchio std	6,36
Finocchio ibd	25,92
Bietola rossa da orto std	2,04
Cavolfiore std	7,08
Cavolfiore ibd	50,38
Prezzemolo std	1,41
Zucchine std	2,50
Zucchine ibd	12,91
Seminativi	
Erba medica	1,46
Trifoglio std	0,74
Girasole ibd	0,63
Colza std	0,27

Strutture aziendali

Tipologia	Prezzi massimi 2006
	€ /mq
- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	**200,00**
- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	**165,00**
- Serre tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo)	**55,00**
	€ /ettaro
- Reti antigrandine	**12.000,00**

Produzioni zootecniche- bovini e bufalini

Indennizzo capi abbattuti: Prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA

Mancato reddito:
- Capi da carne: € 1.115,00
- Capi da latte: € 2.335,00

Costi di smaltimento carcasse:

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2006 €
Piemonte	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini di età inferiore a 12 mesi per capo:	96,000
		Bovini e Bufalini di età inferiore a 12 mesi (dal 2° capo oltre al primo):	24,000
		Bovini e Bufalini di età superiore 12 mesi e fino a 24 mesi per capo:	120,000
		Bovini e Bufalini di età superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi (dal 2° capo oltre al primo):	48,000
		Bovini e Bufalini di età superiore 12 mesi e fino a 24 mesi per capo:	120,000
Lombardia	Milano/Lodi	fino a 150 Kg.	36,000
		da 151 a 400 Kg.	90,000
		da 401 a 600 Kg.	120,000
		oltre 601 Kg.	135,000
	Mantova	a prescindere dall'età per capo:	72,000
	Cremona	Rimozione, trasporto e distruzione per bovini fino a 6 mesi per capo:	54,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini da 6 a 18 mesi per capo:	84,000

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2006 €
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini oltre 18 mesi per capo:	96,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini fino a 6 mesi per capo:	66,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	90,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini oltre 18 mesi per capo:	114,000
	Brescia	Rimozione, trasporto e distruzione per bovini fino a 6 mesi per pianura per capo:	54,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini da 6 a 18 mesi per pianura percapo:	84,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini oltre 18 mesi per pianura per capo:	96,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini fino a 6 mesi zona montana per capo:	114,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini da 6 a 18 mesi zona montana per capo:	144,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini oltre 18 mesi per zona montana per capo:	156,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini fino a 6 mesi per pianura per capo:	66,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini da 6 a 18 mesi per pianura per capo:	90,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini oltre 18 mesi per pianura per capo:	114,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini fino a 6 mesi zona montana per capo:	126,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini da 6 a 18 mesi zona montana per capo:	150,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini oltre 18 mesi zona montana per capo:	174,000
	Sondrio	Rimozione, trasporto e distruzione per bovini fino a 6 mesi per capo:	78,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini da 6 a 18 mesi per capo:	144,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bovini oltre 18 mesi per capo:	156,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini fino a 6 mesi per capo:	102,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	150,000
		Rimozione, trasporto e distruzione per bufalini oltre 18 mesi per capo:	162,000
	Bergamo	Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini fino a 80Kg	30,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini da 81Kg a 200Kg	70,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini da 201Kg a 400Kg	120,000
		Ritiro, pretrattamento e distruzione bovini oltre 400Kg	175,000

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2006 €
Veneto	Tutte le prov.	costo chiamata:	48,000
		smaltimento per Kg.:	0,180
Friuli Venezia Giulia	Tutte le prov.	trasporto per capo:	78,000
		distruzione per Kg.:	0,192
Liguria	GE	Rimozione - trasporto - distruzione per capo:	300,000
		Rimozione - trasporto - distruzione:giorni festivi e prefestivi (+ Euro 100,00 per capo)	420,000
Emilia Romagna	PC - PR - RE	trasporto per capo:	42,000
		smaltimento per Kg.:	0,108
	MO	trasporto per capo:	54,000
		smaltimento per Kg.:	0,108
	BO	trasporto per capo:	60,000
		smaltimento per Kg.:	0,108
	RA - FO	trasporto per capo:	96,000
	RN - FE	smaltimento per Kg.:	0,108
Toscana	Firenze	per tutti i bovini rimozione e trasporto per viaggio:	154,800
		per tutti i bovini distruzione per Kg.:	0,096
Umbria	Perugia	per tutti i bovini per Kg.:	0,384
	Terni	per tutti i bovini rimozione e trasporto per viaggio:	102,000
		per tutti i bovini distruzione per Kg.:	0,216
Abruzzo	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	115,200
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	165,600
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	216,000
Molise	Campobasso	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	106,800
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	130,800
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	220,800

Regione	Provincia	Descrizione	Costo per anno 2006 €
Puglia	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	123,948
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	154,932
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	260,280
Basilicata	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	180,000
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	216,000
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	240,000
Calabria	Tutte le prov.	Bovini e Bufalini fino a 6 mesi per capo:	180,000
		Bovini e Bufalini da 6 a 18 mesi per capo:	240,000
		Bovini e Bufalini oltre 18 mesi per capo:	300,000
Sardegna	Tutte le prov.	per tutti i bovini raccolta, rimozione, trasporto, distruzione	360,000

06A01679

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Gianluca Petagna, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Svizzera) quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dal citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post* secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizio nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma istruzione superiore «Diploma di pianoforte» conseguito in data 1° luglio 1996, presso il Conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» di Milano;

abilitazione all'insegnamento «Diploma di pedagogia musicale», conseguito in data 26 maggio 2002, presso il Conservatorio di musica della Svizzera italiana di Lugano da Petagna Gianluca, cittadino italiano, nato a Milano il 10 febbraio 1972, è ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente dell'istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A - «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A - «Strumento musicale - nella scuola media - pianoforte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A01626

DECRETO 7 febbraio 2006.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della DePaul University, in Roma, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della DePaul University in Roma;

Rilevato che la DePaul University, ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in via dei Due Macelli n. 47 - 00100 Roma;

Considerato che la DePaul University in Roma è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al Rev. John Patrick Minogue, nato a Chicago, Illinois (USA), il 3 gennaio 1946;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della DePaul University avente sede in via dei Due Macelli n. 47 - Roma.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro: MORATTI

06A01640

DECRETO 7 febbraio 2006.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Tulane University, in Firenze, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Tulane University in Firenze;

Rilevato che la Tulane University, ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in via G.B. Fagiuoli n. 6 - 50100 Firenze;

Considerato che la Tulane University in Firenze, è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Lucia Geraci, nata a Firenze, il 30 agosto 1957;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Tulane University avente sede in via G.B. Fagiuoli n. 6 - Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro: MORATTI

06A01641

DECRETO 7 febbraio 2006.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'Ontario College of Art and Design, in Firenze, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante dell'Ontario College of Art and Design in Firenze;

Rilevato che l'Ontario College of Art and Design, ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in via Nazionale n. 7 - 50100 Firenze;

Considerato che l'Ontario College of Art and Design in Firenze è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre canadese;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università canadese di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla dott.ssa Sara Morgan McKinnon, nata a St. Pail (USA), il 20 giugno 1948;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'Ontario College of Art and Design avente sede in via Nazionale n. 7 - Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro: MORATTI

06A01642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. 172 del 12 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dalle ore 10 alle ore 11,40 e dei servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11,10 per il giorno 11 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione di parte del personale all'assemblea sindacale richiesta dalle R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. 52) dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dalle ore 10 alle ore 11,40 e dei servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11,10 per il giorno 11 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A01745

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2006.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 61/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1° febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei

procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera 373/05/CONS del 16 settembre 2005 - Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005.

Vista la delibera 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento ed approvato dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004;

Udita la relazione dei commissari, Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali e la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Is. B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 1° febbraio 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
MANNONI

Il commissario relatore
D'ANGELO

06A01661

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2006.

Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'autorità. (Deliberazione n. 63/06/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1° febbraio 2006 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 2 febbraio 2006;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-*bis*, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *g)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;

Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;

Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale sono state individuate le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 19 «Servizio ispettivo e registro» e l'art. 31 «Definizione delle procedure»;

Considerato che le disposizioni di cui alla suddetta delibera n. 506/05/CONS entrano in vigore dal 1º febbraio 2006;

Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità in virtù delle leggi vigenti, l'Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorità.

2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all'ufficio competente del Servizio ispettivo e registro di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la «carta dei diritti», acclusa in allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste, e può agire in collaborazione con gli ispettori della Società italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2.

1. È approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la «carta dei diritti», recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 2 febbraio 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
SORTINO

ALLEGATO

Carta dei diritti

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque operazione, è tenuto a qualificarsi, rendendo nota la propria identità mediante l'esibizione di un documento di identità / tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.

2. Il personale ispettivo è tenuto a dichiarare immediatamente qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di parentela o di affinità con il soggetto ispezionato) con lo svolgimento dell'attività ispettiva.

3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.

4. L'ispezione comporta la permanenza del personale ispettivo presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività ispettiva e, comunque, anche nei casi di particolare complessità dell'indagine, le operazioni ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico strettamente necessario.

5. Il personale ispettivo è tenuto al segreto in relazione a tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.

6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilità a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di ispezione il soggetto ispezionato può farsi assistere da un professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non è ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né alla sua validità.

7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonché le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarità rilevate e le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore è pervenuto nonché le deduzioni della parte. In particolare, al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, nonché per assicurare la più efficace difesa possibile al soggetto ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti dati:

tempo e luogo dell'ispezione;

generalità e qualifica del verbalizzante;

generalità e residenza del soggetto ispezionato;

descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;

norme violate ed elementi di prova acquisiti;

eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;

sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.

8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia. Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovrà essere dato atto nel relativo processo verbale. Il personale incaricato può chiedere al soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.

9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto l'ispezione con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarità al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.

06A01719

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Foggia, emanato con decreto rettorale n. 274 del 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001, e s.m.i.;

Vista la proposta di modifica dell'art. 53, comma 2, lettera *c)* dello statuto dell'Università degli studi di Foggia, presentata dal Consiglio del dipartimento di scienze economiche, matematiche e statistiche;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2005 con la quale, nell'esprimere parere favorevole alla modifica dell'art. 53, comma 2, lettera *c)* dello statuto, è stato proposto un ulteriore emendamento;

Vista la delibera del Senato accademico del 16 novembre 2005, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 53, comma 2, lettera *c)* dello statuto, nella formulazione proposta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2005;

Vista la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 4956 del 20 dicembre 2005, con la quale si comunica a questa Università che, espletato il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della legge n. 168/89, non ci sono osservazioni da formulare;

Decreta:

L'art. 53, comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Foggia, è così modificato:

«2. Il Consiglio di dipartimento è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento;

b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca e dei titolari di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

d) da una rappresentanza degli studenti.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun dipartimento.

Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Foggia, 3 febbraio 2006

Il rettore: MUSCIO

06A01601

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 25 gennaio 2006.

Circolare esplicativa relativa al decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, concernente contributi a favore delle emittenti televisive locali delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 407.

Premessa.

Con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, al fine di favorire il processo di conversione al sistema televisivo digitale, sono stati destinati contributi a favore delle emittenti televisive locali delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta.

Al riguardo, si ritiene l'opportunità di fornire chiarimenti inerenti i soggetti legittimati a presentare domanda e la tipologia di interventi effettuati sugli impianti ammessi a contributo.

1. Soggetti legittimati a presentare domanda.

1.1. Possono presentare domanda secondo le modalità di cui all'art. 2 del decrero del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005 le emittenti televisive locali legittimamente operanti e abilitate alla sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale alla data di entrata in vigore del citato decreto i cui impianti siano ubicati nel territorio delle Regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta.

2. Tipologia di interventi effettuati sugli impianti ammessi a contributo.

2.1. Sono ammesse alla fruizione del contributo le spese sostenute per gli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione delle emittenti destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale.

Roma, 25 gennaio 2006

Il segretario generale: GUIDA

06A01720

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Fondazione di religione «Missio», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di religione «Missio», con sede in Roma.

06A01628

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli Comunità «Adveniat - S. Maria in Arce», in Assisi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione pubblica di fedeli Comunità «Adveniat - S. Maria in Arce», con sede in Assisi (Perugia), fraz. Petrignano, loc. Rocca S. Angelo.

06A01629

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «S. Maria Assunta», in Capaccio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «S. Maria Assunta», con sede in Capaccio (Salerno), località Paestum.

06A01630

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia di San Gaetano Catanoso, in Gioia Tauro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia di San Gaetano Catanoso, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

06A01631

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Procura del Patriarcato Armeno Cattolico di Cilicia presso la Santa Sede, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Procura del Patriarcato Armeno Cattolico di Cilicia presso la Santa Sede, con sede in Roma.

06A01632

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Chiesa Cattedrale di Brescia, in Brescia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Chiesa Cattedrale di Brescia, con sede in Brescia.

06A01633

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione delle Figlie della sapienza, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione delle Figlie della sapienza, con sede in Roma.

06A01634

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Clemente, in Montenero Valcocchiara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita S. Clemente, con sede in Montenero Valcocchiara (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A01635

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Clemente Martire, in Montenero Valcocchiara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita S. Clemente Martire, con sede in Montenero Valcocchiara (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A01636

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Beata Vergine Addolorata, in Pignataro Interamna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita della Beata Vergine Addolorata, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia del Santissimo Salvatore, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone).

06A01637

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata e Assunta, in Cassino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata e Assunta, con sede in Cassino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Santissimo Salvatore, Santa Maria Assunta, San Germano Vescovo, con sede in Cassino (Frosinone).

06A01638

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria Santissima Addolorata, in Cervaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la Confraternita di Maria Santissima Addolorata, con sede in Cervaro (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Paolo Apostolo, con sede in Cervaro (Frosinone).

06A01639

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 febbraio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1904
Yen	139,96
Lira cipriota	0,5745
Corona ceca	28,395
Corona danese	7,4654
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68350
Fiorino ungherese	250,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7740
Corona svedese	9,3325
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,395
Franco svizzero	1,5577
Corona islandese	75,92
Corona norvegese	8,1375
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3018
Nuovo leu romeno	3,5291
Rublo russo	33,5880
Nuova lira turca	1,5938
Dollaro australiano	1,6042
Dollaro canadese	1,3734
Yuan cinese	9,5805
Dollaro di Hong Kong	9,2393
Rupia indonesiana	10971,92
Won sudcoreano	1159,57
Ringgit malese	4,4301
Dollaro neozelandese	1,7573
Peso filippino	61,365
Dollaro di Singapore	1,9376
Baht tailandese	46,865
Rand sudafricano	7,2717

Cambi del giorno 16 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1858
Yen	140,11
Lira cipriota	0,5745
Corona ceca	28,360
Corona danese	7,4663
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68425
Fiorino ungherese	250,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7633
Corona svedese	9,3940
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,370
Franco svizzero	1,5588
Corona islandese	75,66
Corona norvegese	8,1070
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2900
Nuovo leu romeno	3,5200
Rublo russo	33,5150
Nuova lira turca	1,5783
Dollaro australiano	1,6090
Dollaro canadese	1,3742
Yuan cinese	9,5451
Dollaro di Hong Kong	9,2025
Rupia indonesiana	10936,04
Won sudcoreano	1155,62
Ringgit malese	4,4118
Dollaro neozelandese	1,7666
Peso filippino	61,187
Dollaro di Singapore	1,9422
Baht tailandese	46,738
Rand sudafricano	7,2287

Cambi del giorno 17 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1863
Yen	140,77
Lira cipriota	0,5745
Corona ceca	28,365
Corona danese	7,4653
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68390
Fiorino ungherese	251,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7654
Corona svedese	9,3810
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	37,345
Franco svizzero	1,5621
Corona islandese	75,42
Corona norvegese	8,0600
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2933
Nuovo leu romeno	3,5076
Rublo russo	33,5100
Nuova lira turca	1,5751
Dollaro australiano	1,6119
Dollaro canadese	1,3725
Yuan cinese	9,5489
Dollaro di Hong Kong	9,2067
Rupia indonesiana	10964,38
Won sudcoreano	1154,03
Ringgit malese	4,4134
Dollaro neozelandese	1,7892
Peso filippino	61,332
Dollaro di Singapore	1,9406
Baht tailandese	46,663
Rand sudafricano	7,1910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 06A01793 a 06A01795

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche all'art. 30, comma 4, concernente l'erogazione della pensione di reversibilità ai figli superstiti, maggiorenni e studenti e all'art. 46, comma 1, lettera *c)*, concernente la platea dei destinatari del periodico dell'Ente, dello Statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, adottate dal Comitato dei delegati nell'adunanza del 17 e 18 marzo 2005, nel testo certificato ed attestato per estratto dal libro verbali di Inarcassa, dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 19 maggio 2005, con numeri di repertorio, rispettivamente, 22599 e 22598.

06A01643

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in Arquata Scrivia, alla società «Interporto di Arquata Scrivia - Magazzini Generali Terminal Containers S.p.a.», già «Interporto di Arquata Scrivia - Magazzini Generali Terminal Containers S.r.l.», in Genova.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 2006 alla società «Interporto di Arquata Scrivia - Magazzini Generali Terminal Containers S.p.a.», già «Interporto di Arquata Scrivia - Magazzini Generali Terminal Containers S.r.l.», con sede legale in Genova, via Assarotti n. 10, sono confermate le autorizzazioni amministrative a gestire il magazzino generale sito in Arquata Scrivia (Alessandria), via Gramsci n. 52.

06A01600

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nutriplus Lipid».

Estratto provvedimento UPC/II/2197 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034725010/M - emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev;

A.I.C. n. 034725022/M - emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev;

A.I.C. n. 034725034/M - emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev;

A.I.C. n. 034725046/M - emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev;

A.I.C. n. 034725059/M - emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev;

A.I.C. n. 034725061/M - emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen ag.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0164/001/II/003, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di informazioni riguardo lo schema di dosaggio raccomandato per i bambini di età superiore ai 2 anni al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche minori a seguito della procedura europea di rinnovo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genotropin».

Estratto provvedimento UPC/II/2213 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026844023/M - «Kabivial» 1 tubofiala 4 u.i.;

A.I.C. n. 026844050/M - «Kabivial» 1 tubofiala 16 u.i.;

A.I.C. n. 026844148/M - 36 u.i. (12 mg) Kabi vial 1 tubofiala;

A.I.C. n. 026844151/M - 36 u.i (12 mg) Kabi vial 5 tubofiale.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001,004,005,006,008,009,023,024/W062.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito produttivo in alternativa ai siti di produzione esclusivamente per le fasi di riempimento e di liofilizzazione delle tubofiale (Vetter Pharma Fertigung GmbH & co KG, Eisenbahnstrasse 2-4, D 88085 Langenargen - Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tobrabact»

Estratto determinazione UPC 4243/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Specialità medicinale: TOBRABACT.

Confezione A.I.C. n. 035852019 - 1 flacone ldpe di collirio da 5 ml.

È ora trasferita alla società: Medicom Consultancy ltd, con sede in 235 Hunts Pond Road Titchfield Common, Fareham, Hants PO14 4PJ, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vesanoid»

Estratto di determinazione UPC 4244/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche Registration Limited, con sede in 40 Broadwater Road - Welwyn Garden City, Hertfordshire al7 3ay, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: VESANOID.

Confezioni:

A.I.C. n. 029838012/M - 100 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 029838024/M - 100 capsule 10 mg flacone vetro.

È ora trasferita alla società: Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - Milano, con codice fiscale 00747170157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01678

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3.

Con la delibera n. 111 del 30 novembre 2005, il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere ha adottato il piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18 e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.

Viene data notizia dell'adozione del Piano stralcio suindicato mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale - e nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, della regione Lazio, della regione Abruzzo e della regione Marche.

È possibile consultare il piano stralcio P.S.3 presso il sito internet dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere: www.abtevere.it.

05A01744

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI SACCIONE E FORTORE

Avviso di adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino regionale dei fiumi Biferno e Minori.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha adottato con deliberazione n. 87 del 28 ottobre 2005 il «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino regionale dei fiumi Biferno e Minori».

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso i seguenti uffici:

regione Molise, direzione generale IV, servizio geologico regionale, viale Elena n. 1 - Campobasso (orari di consultazione: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 - 12,30);

provincia di Campobasso, ufficio per le relazioni con il pubblico, via Roma n. 47 - Campobasso (orari di consultazione: da lunedì a venerdì ore 9,30 - 12; lunedì e mercoledì ore 15,30 - 17,30);

provincia di Isernia, settore ambiente e programmazione, servizio gestione del territorio e delle risorse naturali, via Berta - Isernia (orari di consultazione: da lunedì a venerdì ore 10,30 - 12,30; martedì e giovedì ore 16,30 - 17,30).

06A01599

A.N.A.S. S.P.A.

Comunicato concernente il provvedimento autorizzativo del progetto definitivo dei «Lavori di adeguamento e ammodernamento al tipo 1/b delle norme CNR80 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria - tronco 1° tratto 2° - lotto 1 tra i km 22+400 e 23+000 svincolo di Battipaglia incluso, e asta di raccordo con la SS. 18», da realizzarsi nel comune di Battipaglia, in provincia di Salerno, presentato dall'A.N.A.S. S.p.A. Direzione centrale programmazione e progettazione.

Con la nota n. 2424 del 28 novembre 2005 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali - Direzione generale per le trasformazioni territoriali, ha formalmente acclarato l'intesa Stato-regione Campania ai sensi dell'ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e disposto, ai sensi del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, il vincolo preordinato all'esproprio, riguardante il progetto definitivo dei «lavori di adeguamento e ammodernamento al tipo 1/b delle norme CNR80 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria - tronco 1° tratto 2° - lotto 1 tra i km 22+400 e 23+000 svincolo di Battipaglia incluso e asta di raccordo con la SS. 18», da realizzarsi nel comune di Battipaglia, in provincia di Salerno, presentato dall'A.N.A.S. S.p.a., Direzione centrale programmazione e progettazione, con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nei verbali delle tre adunanze della Conferenza dei servizi del 1° ottobre 2004, del 25 novembre 2004 e del 22 luglio 2005.

Il giudizio di compatibilità ambientale è stato acquisito con DEC/VIA/2872 in data 1° settembre 1997, pubblicato su G.U., foglio inserzioni, il 28 novembre 1997 e riconfermato con note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1129/VIA/A.O.13.G. del 1° febbraio 2002 e n. DSA/2005/18024 del 18 luglio 2005.

Il testo integrale della nota ed i relativi verbali delle Conferenze dei servizi sono disponibili per la consultazione presso gli uffici dell'A.N.A.S., Direzione centrale programmazione e progettazione, via Monzambano n. 10 - Roma. Detto provvedimento può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, e successive integrazioni.

06A01755

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Integrazione al decreto 4 agosto 1997, relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Faenza"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2000).

Nel testo annesso al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte relativa ai vini «Colli di Faenza» Sangiovese, al settimo rigo, dove è scritto: «estratto secco netti minimo: *16* g/l (25 per tipo «riserva»).», leggasi: «estratto secco netti minimo: *22* g/l (25 per tipo «riserva»).».

06A01627

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601044/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 2 2 *

€ 1,00